

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2827/87 DELLA COMMISSIONE**

del 22 settembre 1987

**che ripristina la riscossione dei dazi applicabili agli altri oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica, della sottovoce 70.14 A II e B della tariffa doganale comune originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 3924/86 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per gli altri oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica, della sottovoce 70.14 A II e B della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 1 450 000 ECU; che in data 10 settembre 1987 l'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Corea del Sud nella Comunità ha raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 26 settembre 1987 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Corea del Sud:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune e codice Nimex	Designazione delle merci
10.0785	70.14 (70.14-19, 91, 95)	Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune: A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica: II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, cappe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.) B. altri

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1987.

*Per la Commissione*

COCKFIELD

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.